

# Rapporto di minoranza

numero

data

Dipartimento

28 aprile 2016

ISTITUZIONI

Concerne

**della Commissione speciale Costituzione e diritti politici sull'iniziativa parlamentare 22 settembre 2014 presentata nella forma generica da Giancarlo Seitz a favore della pubblicazione delle "relazioni d'interessi" dei candidati per le elezioni politiche e in magistratura**

## 1. LA PROPOSTA IN ESAME

L'iniziativa parlamentare in esame è stata presentata dal collega Giancarlo Seitz il 22 settembre dello scorso anno (2014). A parere del proponente, essa sarebbe giustificata dal fatto che (citiamo) *«chi si candida per una carica in un'autorità pubblica, sia legislativa, sia esecutiva, sia giudiziaria, debba informare la cittadinanza sulle sue relazioni d'interessi di qualsiasi genere, professionale, morale e spirituale. In modo tale che il Popolo o il Gran Consiglio (per le nomine nei tribunali) possano conoscere meglio il candidato e anche apprezzarne le sue qualità»*.

Sempre a parere del proponente (citiamo ancora): *«l'essere un importante socio di un'associazione o di una cooperativa oppure azionista per il 10% o per fr. 1'000'000.- di capitale di una società locale (...), nel nostro piccolo contesto cantonale, può già rientrare senza problemi nel quadro delle "relazioni d'interessi"»*. L'iniziativista propone quindi che venga stabilito un elenco di casi di potenziale conflitto di interessi di qualunque genere: di natura professionale (per gli indipendenti egli ritiene che si potrebbe ipotizzare una soglia di fatturato e/o una percentuale), economica (lobby, associazioni di categoria, ecc.), sociale, morale o spirituale. Dopo altre considerazioni, l'atto parlamentare in oggetto conclude con la proposta che la Legge sull'esercizio dei diritti politici (LEDP) sia completata nel senso di:

- **obbligare ogni candidato alle elezioni politiche e in magistratura, sotto pena di nullità, di dichiarare per iscritto la sua appartenenza dirigenziale e non, nonché le sue relazioni d'interessi, con ogni società, ente o gruppo non costituito in persona giuridica, di qualunque scopo (finanziario, economico, commerciale, ideale, religioso, spirituale, morale, sociale, caritativo, ecc.), di qualsiasi natura (pubblica, parapubblica o privata) e indipendentemente dal fatto che ciò sia a titolo oneroso o volontario;**
- **prevedere la pubblicazione dell'elenco di tutti gli interessi di ogni candidato nell'Internet;**
- **stabilire l'entrata in vigore in occasione delle elezioni cantonali 2015.**

## 2. LA SITUAZIONE ATTUALE

La Costituzione cantonale non contiene alcuna norma che obblighi i parlamentari, i Consiglieri di Stato o i magistrati a rendere pubblici eventuali conflitti d'interesse. Per contro, la Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, all'art. 48

stabilisce che «*assumendo la carica ogni deputato informa per iscritto i Servizi del Gran Consiglio: a) della sua attività professionale; b) della sua attività in organi di direzione e di sorveglianza di persone giuridiche, di diritto pubblico e privato; c) delle sue funzioni permanenti di direzione e consulenza per gruppi d'interesse; d) della sua partecipazione ad altri organi istituzionali [...]».*

La stessa legge aggiunge, all'art. 50, che «*un deputato non può prendere parte alla discussione e al voto su un oggetto se vi è collisione d'interessi. La collisione d'interessi è presunta se l'oggetto riguarda personalmente il deputato, il coniuge, il partner registrato o il convivente o i loro figli, o un suo parente nei seguenti gradi: genitori e figli; fratello o sorella; zii e nipoti consanguinei; cognati, suoceri, genero o nuora. È parimenti presunta, se l'oggetto concerne una persona giuridica di diritto privato, per gli amministratori e per coloro che in altro modo possono esercitarvi un potere determinante [...]».*

In ambito giudiziario, le informazioni ritenute necessarie ai fini della valutazione di idoneità dei candidati ad assumere la carica vengono raccolte dalla Commissione di esperti prima di trasmettere le candidature al Gran Consiglio, con degli accorgimenti (dicitura "confidenziale") intesi ad assicurare una certa protezione della sfera personale.

### **3. I LAVORI COMMISSIONALI**

La Commissione speciale Costituzione e diritti politici ha provveduto all'audizione dell'iniziativista già nella scorsa legislatura, più precisamente nella sua seduta del 5 marzo 2015. In tale occasione il collega Seitz ha spiegato le motivazioni della sua proposta, sostenendo in particolare di aver «*presentato il suo atto parlamentare affinché i cittadini sappiano chi hanno davanti, a chi "danno le chiavi" del Cantone, sia che si tratti di futuri membri di Legislativi ed Esecutivi, o di membri della Magistratura*». A suo parere, infatti, attualmente le possibilità di accedere alle informazioni riguardanti i candidati a una carica in politica o in magistratura non sarebbero sufficienti. Al riguardo, Seitz ha citato pure il *Rapporto del Consiglio federale sull'approccio risolutivo ai conflitti di interessi nel diritto federale*, in risposta al postulato del Consigliere agli Stati Recordon, dell'8 marzo 2012.

L'esame è poi stato ripreso nel corso della presente legislatura, in particolare nella seduta dello scorso 10 settembre, quando la relatrice incaricata, collega Giovanna Viscardi, ha presentato un rapporto che concludeva invitando a respingere l'iniziativa. Non condividendo tale conclusione, i sottoscritti firmatari hanno allora deciso di presentare il presente rapporto di minoranza.

### **4. CONSIDERAZIONI DELLA MINORANZA COMMISSIONALE**

La minoranza commissionale concorda con la maggioranza che l'iniziativa si spinge troppo oltre, segnatamente nel richiedere la dichiarazione obbligatoria, al fine di renderla pubblica, dell'appartenenza a gruppi aventi scopi ideali, religiosi, spirituali, morali, caritativi ecc. Ciò è infatti in contrasto con le disposizioni della Costituzione federale relative alla protezione della sfera privata e del diritto alla libertà religiosa e di associazione (artt. 13, 15 e 23); disposizioni la cui restrizione, a norma della stessa Costituzione federale (art. 36), si giustifica soltanto dall'esistenza di «*un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui*», ciò che non sembra essere il caso per le motivazioni addotte nel testo dell'iniziativa, le quali (e concordiamo anche qui con il rapporto di maggioranza) appaiono pertanto lesive del principio di proporzionalità.

Ciò non toglie che la richiesta di consentire ai cittadini-elettori di disporre di maggiori informazioni sui candidati che sollecitano il loro voto sia ampiamente giustificata. Se la dichiarazione delle relazioni d'interesse di tipo economico, commerciale o istituzionale,

giusta il citato art. 48 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, è ritenuta importante – e anzi imposta ai deputati eletti –, non si vede infatti perché mai le stesse informazioni dovrebbero essere tenute nascoste ai cittadini-elettori prima dell'eventuale elezione. Tanto meno si vede perché tali informazioni debbano essere fornite (o tenute nascoste) a esclusivo giudizio dei candidati medesimi o dei loro partiti.

Il fatto che a livello federale, o in altri Cantoni, non siano in vigore norme analoghe, non è una buona ragione per concludere l'esame in parola con un secco "njet". Innanzitutto perché, dal momento che un'iniziativa parlamentare è inoltrata, il Parlamento è tenuto a pronunciarsi sulla stessa con la maggiore oggettività possibile. In secondo luogo perché il confronto con altri Cantoni è difficilmente proponibile, poiché in praticamente tutti gli altri Cantoni (salvo Ginevra) l'elezione del Gran Consiglio non avviene in un Circondario unico come in Ticino, bensì a livello locale – di Circolo o perfino di Comune –, per cui gli elettori si trovano confrontati con un numero molto minore di candidati e ne hanno quindi una conoscenza più diretta.

Del resto, l'iniziativa in esame, più che questioni giuridiche in senso stretto, solleva un tema squisitamente politico: il cittadino ha il diritto di sapere chi sollecita il suo voto o deve votare "al buio"? La minoranza commissionale è per una maggiore trasparenza, per cui reputa ragionevole introdurre nella Legge sull'esercizio dei diritti politici, per analogia, le stesse disposizioni stabilite nella Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (art. 48). In sostanza, proponiamo dunque – limitatamente alla cariche politiche – una via di mezzo fra la trasparenza assoluta richiesta dall'iniziativa e il rifiuto categorico opposto dalla maggioranza commissionale.

Va peraltro ricordato che un'eccezione alla segretezza totale delle informazioni, invocata da chi avversa in modo integrale l'iniziativa in parola, già esiste, con l'obbligo imposto ai candidati a qualsiasi carica pubblica di presentare il casellario giudiziale. Inutile stare a disquisire in questa sede se tale documento serva tanto o poco all'informazione dei cittadini. Sta di fatto che detta disposizione esiste da tempo e non ha mai dato luogo a particolari inconvenienti.

## 5. CONCLUSIONI

Per i motivi testé citati, la minoranza della Commissione speciale Costituzione e diritti politici, invita il Gran Consiglio a dichiarare parzialmente accolta l'iniziativa in esame, e a modificare di conseguenza la Legge sull'esercizio dei diritti politici nel senso che ogni candidato al Gran Consiglio e al Consiglio di Stato sia tenuto – pena lo stralcio della candidatura – a rendere note le sue *attività professionali; l'eventuale attività in organi di direzione e di sorveglianza di persone giuridiche, di diritto pubblico e privato; la sue eventuali funzioni permanenti di direzione e consulenza per gruppi d'interesse; l'eventuale partecipazione ad altri organi istituzionali.*

Per la minoranza della Commissione speciale Costituzione e diritti politici:

Franco Celio, relatore  
Bignasca - Bosia Mirra -  
Ducry - Durisch - Merlo